



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ZANETTA, LATRONICO, CARUSO, BATTAGLIA,
BUTTI, SANTINI, Nicola DI GIROLAMO, SACCOMANNO, SCARPA BONAZZA
BUORA, CICOLANI, POSSA, CIARRAPICO e SPADONI URBANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 2009

Disposizioni per l’esonazione dall’imposta comunale sugli immobili (ICI)
dei fabbricati ubicati nelle aree montane e rurali

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende favorire il mantenimento e la conservazione dei fabbricati rurali, quali elementi del paesaggio montano e rurale.

A tale fine si consente ai singoli comuni di deliberare l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) per i fabbricati siti nei comuni montani di cui all'articolo 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché nelle altre zone di cui all'allegato, parti II, III e IV, della decisione 2000/530/CE della Commissione, del 27 luglio 2000.

Si tratta, come enunciato dall'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1290/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, di zone rurali «che debbono corrispondere o appartenere ad una unità territoriale (...) conforme ai criteri seguenti:

a) densità di popolazione inferiore a 100 abitanti per chilometro quadrato, oppure tasso di occupazione in agricoltura, rispetto all'occupazione complessiva, pari o superiore al doppio della media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a decorrere dal 1985; oppure

b) tasso medio di disoccupazione superiore alla media comunitaria registrato negli

ultimi tre anni; oppure diminuzione della popolazione rispetto al 1985».

L'agevolazione concerne, quindi, aree del Paese caratterizzate, in linea generale, da un forte abbandono del territorio, da un elevato tasso di disoccupazione, accompagnato in alcuni casi dal dissesto idrogeologico e dal deterioramento del paesaggio.

L'esenzione dall'ICI per i fabbricati rurali siti nelle zone citate può contribuire in misura non trascurabile, in primo luogo, al riassetto paesaggistico e, in secondo luogo, all'esercizio di attività rurali, anche diverse dalla coltivazione diretta, che concorrono alla salvaguardia del territorio e delle risorse naturali.

Per queste ragioni si è ritenuto di non limitare l'agevolazione ai soli immobili dotati del requisito della ruralità ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ma, più in generale, a tutti i fabbricati ubicati su fondo agricolo anche se non più destinati ad attività professionali agricole in senso stretto, quali le attività forestali di carattere hobbistico e le piccole realtà agricole non professionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di favorire il mantenimento e la conservazione dei fabbricati rurali di tipo tradizionale, i comuni montani, di cui all'articolo 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, possono disporre l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati rurali ubicati su fondo agricolo, anche se non più destinati ad attività professionali agricole.

2. L'esenzione di cui al comma 1 può essere altresì disposta dai comuni per i fabbricati ubicati su fondo agricolo, anche se non più destinati ad attività professionali agricole, siti nelle zone di cui all'allegato, parte II, III e IV, della decisione 2000/530/CE della Commissione, del 27 luglio 2000, e successive modificazioni.

3. L'esenzione di cui ai commi 1 e 2 è deliberata dal comune interessato entro il 31 ottobre di ciascun anno, con effetto per l'anno successivo.

4. L'esenzione di cui ai commi 1 e 2 è fruibile a condizione che i fabbricati mantengano la destinazione rurale.

